

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:

- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| 1) Dott. Michele Perriera | Presidente            |
| 2) Dott. Gioacchino Mitra | Consigliere           |
| 3) Dott. Giulia Maisano   | Consigliere rel. est. |

ha pronunciato la

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2150 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2014

TRA

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] gli ultimi due in qualità di eredi di  
[REDACTED] tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Elena Cardinale,  
rappresentati e difesi dagli Avv.ti

per mandato in calce all'atto di citazione in appello.

Appellanti

[REDACTED] Gruppo Banca [REDACTED]  
[REDACTED] in persona del procuratore speciale, avvocato [REDACTED]  
elettivamente domiciliata presso lo studio [REDACTED] che la rappresenta e



difende per mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo.

Appellata

[REDACTED]

Appellata

Conclusioni di parte appellante:

preliminarmente, per le ragioni di invalidità spiegate nei motivi di appello sub 1) accertare e dichiarare, prima di ogni altra statuizione, l'inattendibilità della ctu rassegnata in primo grado e per l'effetto revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, solo parzialmente revocato in primo grado;

per il motivo di appello sub II), rinnovare la consulenza tecnica d'ufficio relativamente al rapporto n. 760/2410, stante il superamento del tasso soglia ex L. 108/96, con il mandato di ricalcolare il rapporto sin dalla nascita del rapporto, anno 1974, e fino alla chiusura, applicando non solo gli interessi nella misura legale tempo per tempo vigente ovvero nella misura prevista dall'art. 5 l. 154/92 (ora art. 117, co. 7, D. lgs 385/93), come per legge, senza tener conto né della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, né della commissione di massimo scoperto, ed applicando valute coerenti alla disponibilità, ma altresì mediante azzeramento ex lege di tutte le competenze ed oneri dalla data di modifica contrattuale (16.10.2006) in cui è pattuito e già rilevato in primo grado il superamento del tasso soglia, sino a quella di passaggio in sofferenza;

nel merito, anche in riconvenzionale: a) revocare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni esposte nel I motivo di impugnazione;

b) ovvero, previe le declaratoria di inesistenza e/o nullità in precedenza illustrate, dichiarare invalido nullo e/o annullato il rapporto contrattuale suindicato, ovvero le singole clausole, per illegittima applicazione di interessi in misura ultralegale, di interessi anatocistici



trimestrali in violazione dell'art. 1283 c.c., di commissioni di massimo scoperto, postergazione delle valute, superamento del tasso soglia *ex lege* 108/96;

- c) rettificando il saldo del conto corrente n. 760/2410 nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa, all'esito di richiamo/ricalcolo del ctu, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;

d) conseguentemente, condannare la Banca [redacted] spa al pagamento in favore della [redacted] s.r.l. dell'eventuale saldo attivo, con interessi legali sino al soddisfo;

e) condannare la Banca convenuta al risarcimento dei danni in favore della [redacted] srl a causa dell'illegittima applicazione di interessi debitori nella misura di euro 81.784,96 ovvero di quell'altra maggiore o minore accertata all'esito di ctu;

f) in ogni caso, accertare e dichiarare l'invalidità, nullità e/o annullabilità e/o inefficacia delle fidejussioni personali riferite agli odierni opposenti, oggetto di causa, datate 22/06/90; 1/07/1992; 1/07/1999; 27/11/2006 per tutti i motivi spiegati nei motivi III e IV di appello;

in ogni caso, condannare l'appellata Banca [redacted] al pagamento degli onorari, spese e compensi del primo e del secondo grado.

#### Conclusioni di parte appellata:

in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva dei signori [redacted] e [redacted]

rigettare le domande tutte formulate nell'atto di citazione proposto dagli appellanti, in quanto inammissibili e totalmente infondate, confermando quindi la sentenza appellata;

condannare gli appellanti a rifondere all'appellata le spese di lite del giudizio di appello.

#### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**



[REDACTED]

[REDACTED] li ultimi due quali eredi di [REDACTED] hanno proposto appello avverso la sentenza n. 477/2014 pronunciata dal Tribunale di Trapani il giorno 6 maggio 2014 che, accogliendo solo parzialmente le opposizioni proposte (separatamente e poi riunite) da essi fideiussori e dal debitore principale [REDACTED], ha revocato il decreto ingiuntivo dell'importo di € 278.683,46 oltre interessi di mora al saggio convenzionale del 12,50% emesso dal medesimo ufficio giudiziario su istanza di [REDACTED] [REDACTED] condannandoli, tuttavia, al pagamento della minor somma di € 228.138,73, oltre interessi al saggio legale dalla data del 29.11.2010 sino al dì dell'effettiva corresponsione.

Con cinque separati motivi di impugnazione deducono gli appellanti l'erroneità della sentenza:

- per non aver considerato che, incontestata l'instaurazione nell'anno 1974 del rapporto di conto corrente di corrispondenza con apertura di credito n. 760/2410 e concretamente accertata l'applicazione di poste debitorie non dovute perché non pattuite o discendenti da clausole nulle, la produzione degli estratti conto relativi al rapporto solo a far data dal 1.1.2000 (sino al passaggio a sofferenza disposto il 23.6.2010) determina una condizione di ineliminabile inattendibilità delle riprese a saldo indicate negli estratti conto in atti, con conseguente necessità di revoca del decreto ingiuntivo per non aver la banca assolto all'onere su di essa gravante della produzione di tutti gli estratti conto afferenti al rapporto, sin dalla sua accensione;
- per aver inquadrato il fenomeno usurario emerso in esito agli accertamenti demandati al consulente tecnico d'ufficio nella categoria dell'usura sopravvenuta, senza considerare che seppure il rapporto negoziale era insorto nell'anno 1974, ben prima dunque dell'entrata



in vigore della disciplina in materia di usura (L. n. 108/1996), le parti avevano di seguito concordato variazioni al regolamento contrattuale dando così vita a nuove pattuizioni rilevanti ai fini del riscontro dell'usura; in particolare con contratto del 16.10.2006 erano stati convenuti interessi fuori fido e commissione di massimo scoperto fuori fido superiori al tasso soglia usura di periodo, che ascendeva al 14,70%;

- per non aver riscontrato la nullità della fideiussione prestata nell'anno 1990, qualificabile come *omnibus* e purtuttavia carente dell'indicazione del tetto massimo di esposizione del garante imposto dalla L. n. 154/10992 che aveva modificato il contenuto dell'art. 1939 c.c.; nullità mai regolarmente sanata per difetto, nelle successive lettere contratto intercorse tra le parti, di elementi sufficienti all'identificazione della fideiussione il cui oggetto si intendeva integrare; per aver inoltre ignorato il vizio che inficia la fideiussione prestata da [REDACTED] la quale prevede (clausola n. 8, non espressamente sottoscritta per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c.) l'efficacia della garanzia anche in ipotesi di declaratoria di nullità delle obbligazioni garantite;

- per non aver riscontrato i presupposti per la declaratoria di estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1955 c.c., motivata dal fatto che la banca, procrastinando nel tempo la proposizione delle azioni a tutela del proprio credito (persino oltre il provvedimento del 29.4.2010 con il quale, facendo seguito al sequestro giudiziario dei beni aziendali e delle quote societarie di [REDACTED], il Tribunale di Trapani, sezione Misure di Prevenzione aveva ordinato la confisca dei beni sequestrati) aveva precluso ai fideiussori l'esercizio della surrogazione;

- per aver compensato le spese di lite invece di porle interamente a carico della banca ingiungente.



Insistono pertanto gli appellanti per la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'istituto di credito al risarcimento in favore della società debitrice principale del pregiudizio discendente dall'applicazione al rapporto di tassi usurari, oltre che al pagamento dell'eventuale saldo attivo di conto in favore, ancora una volta, [REDACTED]

Costituitasi anche in grado di appello, [REDACTED]

- ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di [REDACTED] costituitisi in appello in qualità di eredi di [REDACTED] il cui decesso, avvenuto nel corso del giudizio di primo grado, non era stato tempestivamente comunicato;

- ha eccepito altresì la carenza di legittimazione ad agire dei fideiussori rispetto alle domande di ripetizione del saldo attivo e di risarcimento del danno;

- ha dedotto circa la permanenza del proprio obbligo di conservazione delle scritture contabili, e dunque nello specifico degli estratti conto, solo per un periodo di dieci anni, come previsto dall'art. 2200 c.c. sottolineando, per contro, la consumazione del diritto del correntista di contestare le appostazioni contabili ivi elencate in difetto di tempestiva contestazione dell'estratto conto sempre inviato;

- ha rimarcato il proprio adeguamento, a far data dal 1.7.2000, alla delibera CICR del febbraio 2000 in tema di capitalizzazione con pari periodicità degli interessi debitori e creditori;

- ha negato l'applicazione di interessi usurari, se non nelle forme dell'usura sopravvenuta e, peraltro per un ridotto arco temporale, sostenendo che i documenti contrattuali successivi all'apertura del rapporto avessero il solo effetto di attestarne la continuità nel tempo e senza dar vita a nuove pattuizioni negoziali;



- ha sostenuto l'infondatezza delle censure rivolte dagli appellanti nei confronti della validità e dell'efficacia dei contratti di fideiussione.

Così' ricostruiti i termini delle questioni sollevate dalle parti può ora procedersi alla loro deliberazione principiando, per ragioni di priorità logica, dal rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione ad agire degli eredi del fideiussor ██████████ deceduto nel corso del giudizio di primo grado.

La mancata segnalazione dell'evento interruttivo ad opera del procuratore costituito nell'ambito del segmento processuale in cui l'evento morte si è manifestato non preclude, invero, agli eredi la valida costituzione nel grado successivo del giudizio al fine di coltivare le domande originariamente proposte dal *de cuius*. La regola dell'ultrattività del mandato alla lite espressa dalle Sezioni Unite della Cassazione (Cass., Sez. Un., 4/7/2014, n. 15295, richiamata da ultimo da Cass. civ. sez. III, 27/07/2015 n.15724) tale per cui, *"in caso di morte o di perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, ..., che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata, rispetto alle altre parti ed al giudice, nella fase attiva del rapporto processuale, nonchè in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione"*, non impedisce invero che l'erede si costituisca spontaneamente nel giudizio, all'uopo conferendo nuovo mandato al procuratore.

Quanto al merito, premesso che sono incontroverse e comunque rilevabili dalla documentazione negoziale e contabile versata agli atti le seguenti circostanze:

- l'apertura del rapporto in data 18.1.1974;
- l'assenza di pattuizione scritta iniziale;



- la stipula di successive convenzioni negoziali alle date del 12.12.1977, 23.3.1979, 12.2.1980, 3.4.1980, 23.12.1981, 22.3.1983, 7.8.1985 (le quali tutte prevedono la capitalizzazione annuale degli interessi creditori e la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi e non disciplinano il disallineamento della valuta di annotazione delle operazioni in dare e avere rispetto alla data di effettuazione), 28.3.2002, 16.10.2006, 28.6.2007;
- il recesso della banca dal contratto di conto corrente in data 24.5.2010;
- la produzione in giudizio degli estratti conto a far data dal 1.1.2000, fino all'estinzione;
- il rilievo effettivo dell'applicazione, secondo le originarie previsioni negoziali, della cd. capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, con clausola da ritenersi nulla quantomeno sino al 30.6.2000;

gli appellanti lamentano che la mancata produzione degli estratti-conto integrali dall'avvio del rapporto (1974) non sia stata adeguatamente valorizzata dal Tribunale, che avrebbe dovuto, per tale sola ragione, ritenere indimostrata la pretesa.

Sul punto, vale ricordare che nel processo civile, l'attore, secondo i canoni generali sanciti dall'art. 2697 c.c., ha l'onere di provarne i fatti che costituiscono il fondamento della domanda: se trattasi di prove precostituite, deve quindi versare tutta la documentazione utile al compiuto accertamento della pretesa.

La regola non soffre deroghe nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, caratterizzati dalla peculiarità dell'inversione solo formale della posizione processuale delle parti, tale per cui l'opposto, formalmente convenuto, è nella sostanza l'attore, per aver attivato la procedura sommaria che conduce alla formazione del decreto monitorio, mentre





l'opponente, pur onerato dell'introduzione del giudizio di opposizione, è sostanzialmente il convenuto.

Poiché l'opposizione vale, dunque, ad invertire solo l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e prova, grava sul convenuto opposto l'onere di provare -in maniera più completa di quanto abbia già fatto a termini dell'art. 634 c.p.c. in aderenza alle previsioni che connotano la procedura sommaria di cognizione- la fondatezza della pretesa creditoria veicolata dal decreto ingiuntivo e posta in discussione dall'opposizione.

Più in particolare, nel caso di azione avviata in via monitoria da un istituto di credito, la certificazione prodotta attestante le risultanze del saldo contabile dei conti correnti, la cui conformità ed autenticità è attestata ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. n. 385/1993, integra prova scritta del credito idonea a supportare la pretesa nell'ambito del monitorio, ed è validamente valutabile ai fini della emissione del decreto ingiuntivo. Il medesimo documento non può però assumere pregnante valenza probatoria nel giudizio a cognizione piena instaurato a seguito della proposizione dell'opposizione, nel quale la banca è onerata di depositare oltre al contratto dal quale il rapporto trae origine, anche prova documentale afferente le successive modifiche e, non ultimo, gli estratti conto completi con l'annotazione di tutte le operazioni di dare ed avere *medio tempore intercorse*, la cui efficacia probatoria discende dalla specifica previsione dell'art. 1832 c.c. (cfr. in questo senso Cass. civ. n. 23974/2010).

Il Supremo Collegio ha ancora recentemente evidenziato (Cass. civ. sez. I, 11/06/2018 n. 15148) che *“l'accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali e la capitalizzazione trimestrale impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dall'apertura del medesimo, che la banca,*



*quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (Cass. 19 settembre 2013, n. 21466); e, anche di recente, si è ribadito come, nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione relativa agli interessi a carico del correntista, la banca, per dimostrare l'entità del proprio credito, ha l'onere di produrre tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto (Cass. 25 maggio 2017, n. 13258; Cass. 13 ottobre 2016)".*

E, ancora, *"nel contratto di conto corrente bancario, la banca che assuma di essere creditrice del cliente ha l'onere di produrre in giudizio i relativi estratti conto a partire dalla data della sua apertura, non potendo pretendere l'azzeramento delle eventuali risultanze del primo degli estratti utilizzabili, in quanto ciò comporterebbe l'alterazione sostanziale del medesimo rapporto, che vede nella banca l'esecutrice degli ordini impartiti dal cliente, i quali si concretizzano in operazioni di prelievo e di versamento ma non integrano distinti e autonomi rapporti di debito e credito tra cliente e banca, rispetto ai quali quest'ultima possa rinunciare azzerando il primo saldo."* (così Cassazione civile sez. I, 16/04/2018 n. 9365).

Dunque, nel caso, come quello sottoposto al vaglio della Corte, in cui sussista la necessità di disporre il ricalcolo per la nullità di clausole (e basta il riferimento all'anatocismo, oltre che alla mancata pattuizione del differimento della valuta delle operazioni a credito e dell'antergazione di quelle a debito pur operata in via di mero fatto dalla banca), e manchino tutti gli estratti conto iniziali, la ricostruzione dell'andamento del conto corrente non può essere effettuata soltanto sulla base di quelli effettivamente disponibili; spettando all'attore (ovvero la banca) dare prova della fondatezza delle proprie ragioni, la verifica della



correttezza del saldo esige la ricostruzione dell'andamento del rapporto e questa, a sua volta, deve essere effettuata partendo dal saldo iniziale del rapporto. Rapportando il principio al caso in esame, la produzione degli estratti-conto solo dal 1.1.2000 e sino al giugno 2010, dunque per gli ultimi dieci anni, non consente di ricostruire validamente il rapporto dalla data della sua decorrenza, ben 26 anni prima (gennaio 1974) del primo estratto conto in atti. E poco rileva a tal fine che il primo estratto conto disponibile in atti rechi quale saldo iniziale un dato numerico a credito del correntista, perché anche tale dato soffre di insuperabile indeterminatezza. La fotografia di un saldo a credito del correntista a gennaio 2000 non esclude, invero, che nel lungo periodo precedente il saldo possa essere stato debitore (determinando di conseguenza l'applicazione della pattuizione nulla in tema di anatocismo) ed anzi la considerazione di ordine logico-deduttivo fondata sull'osservazione della costituzione in favore della banca della garanzia fideiussoria già nell'anno 1990 depone in tal senso, costituendo segnale evidente della concessione di una qualche forma di finanziamento, in assenza del quale l'istituto di credito non avrebbe avvertito l'esigenza di tutelare le proprie ragioni creditorie.

La conclusione esposta non è scalfita dal rilievo della banca appellata secondo cui il proprio obbligo di conservazione delle scritture contabili è limitato nel tempo, ex art 2220 c.c. e 119 T.U.B., al periodo di dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, dovendo condividersi l'insegnamento della Suprema Corte a tenore del quale non è dato confondere tra obbligo di conservazione delle scritture contabili, volto a tutelare i terzi estranei all'attività imprenditoriale, e onere di prova delle pretese creditorie

anche per il periodo ulteriore. *“Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione relativa agli interessi a carico del correntista, la banca ha l'onere di produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto, né essa banca*



*può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito; una volta accertata la pattuizione di interessi non dovuti, il giudice di merito non può ritenere che la disposizione contrattuale non abbia trovato applicazione nel periodo non documentato dagli estratti conto” Cass. civ., sez. VI , 25/05/2017 n. 13258; Tribunale , Bari , sez. III , 05/07/2018 n. 2855.*

Il fatto poi che il correntista non abbia contestato tempestivamente gli estratti conto non gli preclude il rilievo di nullità della pattuizione e la richiesta, conseguenziale, di espunzione dal saldo delle poste debitorie che nelle clausole nulle trovino la loro causa. Va in proposito rammentata la costante giurisprudenza della Suprema Corte la quale, fornendo interpretazione al disposto dell'art. 1832 c.c., afferma che la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguarda gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate, ma non impedisce la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (*ex plurimis*, da ultimo, Cass. 11626/11, Cass. 20221/2015), né, aggiunge, impedisce al giudice di rilevare d'ufficio l'illegittimità delle clausole, ad esempio di applicazione di interessi anatocistici oltre i limiti di legge. (Cass. civ., Sez. I, 22/03/2012, n. 4564).

A tale condivisibile indirizzo si è conformata la giurisprudenza di merito (*ex multis*, Trib. Milano, Sez. VI, 23/12/2011; Trib. Potenza, 10/09/2011; Trib. Salerno, Sez. I, 31/03/2011), di modo che non pare ragionevole dubitare ulteriormente della inidoneità della mancata contestazione degli estratti conto a precludere il rilievo dei vizi di nullità del contratto.



Anche il secondo motivo di gravame è fondato e il suo accoglimento si traduce in un ulteriore motivo di incertezza ed inesigibilità non solo del saldo certificato dalla banca ai sensi dell'art. 50 TUB, ma anche di quello ricalcolato, in misura ridotta, dal consulente tecnico nominato in primo grado.

Il Tribunale ha escluso che possa in concreto ricorrere usura sopravvenuta poiché il rapporto è stato istaurato in epoca (di gran lunga antecedente) l'entrata in vigore, con il primo decreto ministeriale di rilevazione del TEGM dell'aprile 1997, della L. n. 108/1996.

L'assunto non tiene tuttavia conto del fatto che con convenzioni che si sono succedute lungo l'intero arco di vigenza del rapporto le parti sono più volte intervenute su di esso, novando in senso oggettivo il regolamento contrattuale. Le ultime tre modifiche (28.3.2002, 16.10.2006, 28.6.2007) ricadono in un momento successivo all'entrata in vigore della norma e con questa devono necessariamente confrontarsi, giacché con esse le parti hanno rivisitato interamente le condizioni economiche da applicare a rapporto.

D'altronde la Suprema Corte (Cassazione civile sez. un., 19/10/2017, n.24675, cui si sono adeguate Cass. civ. , sez. VI , 30/01/2018 , n. 2311, Cass. civ. , sez. I , 16/04/2018 , n. 9380, Cass. civ., sez. I , 19/04/2018 , n. 9762,), nel negare rilevanza di sorta alla categoria di creazione pretoria della c.d. usura sopravvenuta pone l'accento sul rilievo essenziale del momento della pattuizione degli interessi, valorizzando in tal modo il profilo della volontà e dunque della responsabilità dell'agente, e specifica che integra pattuizione sia la stipula del contratto iniziale sia quella di patti successivi.

Ebbene tanto il contratto dell'ottobre 2006, tanto quello del giugno 2007 contengono una pattuizione, quella in tema di "*interessi debitori fuori fido*", palesemente usuraria. E' sufficiente per la rilevazione del superamento del tasso soglia -al quale non sembra potersi seriamente dubitare debba sottostare ogni pattuizione volta a definire il costo



dell'operazione di credito, ivi compresi dunque gli interessi oltre fido- operare un raffronto tra il tasso soglia per le operazioni di apertura di credito in conto corrente vigente nel trimestre di conclusione di tali due pattuizioni (rispettivamente 14,70%, d.m. 21 settembre 2006 e 14,85% d.m. 20 marzo 2007) perché si evidenzi l'usurarietà sia del tasso fissato nel 2006 ( tasso annuo nominale 14,250% corrispondente al tasso annuo effettivo del 15,0297%), sia di quello fissato nel 2007 (ove però il contratto riporta solo il TAN, 14,750% e non anche il tasso annuo effettivo comprensivo degli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi). Non è inopportuno segnalare che al saggio degli interessi, per determinare il carico complessivo che grava le operazioni di credito fuori fido, deve inoltre sommarsi la commissione di massimo scoperto fuori fido.

Rilevata in astratto l'usura genetica, cui consegue la necessità di epurare il saldo del conto in rigorosa applicazione della sanzione di gratuità di cui all'art. 1815 c.c. *(La nullità della clausola relativa agli interessi extrafido, laddove accertato il superamento delle soglie che definiscono i limiti di onerosità dei finanziamenti, non esclude che l'indebitamento entro i limiti del fido, prodottosi in altro periodo, produca interessi che il correntista è chiamato a corrispondere. Ad affermarlo è la Cassazione che ha affrontato una delle tante tematiche sull'antiusura di cui alla legge 108/1996, confermando la pronuncia di merito, che aveva sancito la nullità parziale del contratto correlata alla pattuizione dell'interesse convenuto oltre i limiti dell'affidamento, respingendo la tesi della nullità integrale della pattuizione degli interessi, ai sensi dell'articolo 1815, comma 2, del c.c. Cass. civ. , sez. I , 15/09/2017 , n. 21470)*, deve poi darsi conto del concreto riscontro dell'applicazione di interessi e commissioni fuori fido, per importi via via sempre crescenti e in ultimo davvero significativi, in tutti gli estratti conto scalari dal 2006 alla chiusura del rapporto.



Discende da quanto osservato un ulteriore argomento a conforto della necessità di revocare il decreto ingiuntivo opposto risultando corroborata la conclusione del mancato assolvimento da parte della banca dell'onere di dimostrare entità ed esigibilità del proprio credito.

Escluso il fondamento della pretesa della banca, deve essere accolta l'opposizione proposta in primo grado dai fideiussori e revocato il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Trapani il 5.10.2010.

Restano di conseguenza assorbiti il terzo e quarto motivo di impugnazione, afferenti la validità iniziale e l'estinzione sopravvenuta della fideiussione.

Inammissibili, ostandovi il divieto di sostituzione processuale sancito dall'art. 81 c.p.c., sono invece le domande con cui i fideiussori appellanti chiedono la condanna della banca al pagamento dell'eventuale saldo attivo (comunque non accertato) e del risarcimento del danno derivante dall'applicazione (meglio dalla pattuizione) di interessi usurari.

Il regolamento delle spese di lite si accorda al canone della soccombenza, sì che queste liquidate per il giudizio di primo grado in € 8.100,00, di cui € 600,00 per esborsi ed € 7.500,00 per compensi, oltre c.p.a. e iva come per legge e per il presente grado di giudizio in € 10.600,00, di cui € 1.200,00 per esborsi, € 2.800,00 per la fase di studio, € 1.800,00 per la fase introduttiva ed € 4.800,00 per la fase decisionale, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere poste a carico della banca appellata.


P.Q.M.

La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza del Tribunale di Trapani n. 477 del 6 maggio 2014, appellata da [REDACTED]

[REDACTED], gli ultimi due quali eredi di

[REDACTED] con atto di citazione notificato a Banca [REDACTED]



 in data 9.12.2014, revoca il decreto ingiuntivo n. 551 emesso in data 5.10.2010 dal Tribunale di Trapani;

condanna l'istituto di credito appellato alla refusione in favore degli appellanti delle spese di lite, liquidate in € 8.100,00 per il giudizio di primo grado oltre c.p.a. e iva come per legge ed in € 10.200,00 per il presente grado di giudizio, così come specificato in parte motiva, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014;

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello in data 17 gennaio 2019.

Il Consigliere est.

Giulia Maisano

Il Presidente

Michele Perriera

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del DL 29.12.2009 n° 193, conv. con modifiche dalla L. 22.02.2010 n° 24 e del decreto legislativo 07.03.2005, n° 82 e successive modifiche e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.02.2011 n° 44.

